

PROVVEDIMENTO IVASS N. 94 DEL 30 DICEMBRE 2019

Relazione

Il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123 convertito nella legge 12 dicembre 2019, n. 156 (pubblicata nella G.U. del 23 dicembre 2019), recante: “Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici” ha previsto un ulteriore differimento del periodo di sospensione temporanea del pagamento dei premi assicurativi a favore dei titolari delle utenze relative a immobili inagibili per gli eventi sismici del 2016-2017.

Nello specifico, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1-ter, “Le autorità di regolazione competenti prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall’articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a favore dei titolari delle utenze relative a immobili inagibili in seguito al sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.”

Ai sensi del comma 3 del predetto articolo 8, inoltre, è previsto che *“all’articolo 2-bis, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»”.*

Le novità normative introdotte dal decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, insistono pertanto sulla disciplina relativa alla sospensione temporanea del pagamento dei premi assicurativi a favore dei titolari delle utenze relative a immobili inagibili per gli eventi sismici del 2016-2017, rispetto a cui l’IVASS è già intervenuta con il Provvedimento n. 56 del 9 febbraio 2017, il Provvedimento n. 69 del 27 marzo 2018 e con il Provvedimento n. 83 del 29 gennaio 2019.

In particolare, il Provvedimento IVASS n. 69 del 27 marzo 2018 disciplinava il differimento del periodo di sospensione temporanea del pagamento dei premi assicurativi e la loro rateizzazione per gli eventi sismici del 2016-2017 a modifica e integrazione di quanto originariamente previsto dal Provvedimento IVASS n. 56 del 9 febbraio 2017 (che disciplinava tale sospensione relativamente ai beni dichiarati inagibili aventi sede nei Comuni riportati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito dalla legge 229/2016), il quale era stato emanato ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 - convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre

2016, n. 229 - recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”.

Il Provvedimento IVASS n. 83 del 2 gennaio 2019 prevedeva l’ulteriore differimento al 1° gennaio 2020 del predetto periodo di sospensione del pagamento dei premi assicurativi previsto dal Provvedimento n. 69 e disciplinava la sospensione temporanea fino al 1° gennaio 2020 dei termini per il pagamento dei premi per i beni siti nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, i quali sono richiamati dall’ultimo capoverso dell’articolo 8, comma 1-ter, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156.

Rilevato che quanto previsto dall’articolo 8, commi 1-ter e 3 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, richiede che le nuove agevolazioni siano concesse dalle autorità di regolazione competenti, si è ritenuto opportuno emanare un nuovo provvedimento integrativo dei precedenti provvedimenti IVASS in materia, che insiste sui seguenti aspetti:

a) Ulteriore differimento della sospensione dei termini per il pagamento dei premi per i beni che hanno sede nei Comuni riportati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito dalla legge n. 229 del 2016

L’articolo 1, comma 1, del nuovo provvedimento, in conformità alla legge, differisce ulteriormente al 31 dicembre 2020 il termine fino a cui è sospeso il pagamento del premio per i soggetti danneggiati che abbiano dichiarato l’inagibilità dei beni che hanno sede nei Comuni riportati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito dalla legge n. 229 del 2016, estendendo il differimento di tale sospensione già previsto fino al 1° gennaio 2020 dal precedente provvedimento IVASS n. 83 del 29 gennaio 2019.

b) Differimento della sospensione dei termini di pagamento dei premi per i beni siti nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio

L’articolo 2 differisce al 31 dicembre 2020 la sospensione dell’obbligo del pagamento del premio assicurativo a favore dei soggetti danneggiati che abbiano dichiarato l’inagibilità dei beni che hanno sede nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’Isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, estendendo la sospensione originariamente prevista fino al 1° gennaio 2020 dal precedente provvedimento IVASS n. 83 del 29 gennaio 2019.

c) Rateizzazione dei premi al termine del periodo di sospensione per le polizze non colpite da sinistro

L’articolo 3, in continuità con quanto previsto dal provvedimento IVASS n. 83 del 29 gennaio 2019, stabilisce che alla scadenza del nuovo termine di sospensione di cui

all'articolo 1 e all'articolo 2 i premi o le rate di premio sospesi sono corrisposti attraverso la rateizzazione per un periodo non inferiore ai 36 mesi, fatta salva la possibilità per le parti di individuare un diverso periodo di rateizzazione in senso più favorevole alle esigenze dell'assicurato.

d) Sinistri accaduti durante il periodo di sospensione

L'articolo 4 disciplina il pagamento dei sinistri verificatisi durante l'ulteriore periodo di sospensione di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, rinviando all'articolo 3 del provvedimento IVASS n. 56 del 9 febbraio 2017, ai sensi del quale le imprese assicurano il pagamento del sinistro anche senza aver percepito il premio.

Per ragioni di necessità e urgenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, lett. b), del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, il presente provvedimento non è stato oggetto di pubblica consultazione né di analisi di impatto in ragione dell'esigenza di assicurare la tempestiva attuazione di norme nazionali.